



Fondo
Assistenza
Sanitaria
Dirigenti
Aziende
Commerciali

REGOLAMENTO

SOTTOSCRITTO DALLE PARTI IL 13.10.2015

FASDAC

Sommario

[Articolo 1 - Destinatari delle prestazioni](#)

[Articolo 2 - Dirigenti pensionati](#)

[Articolo 3 - Prosecuratori volontari](#)

[Articolo 4 - Dirigenti pensionati di inabilità](#)

[Articolo 5 - Dirigenti invalidi](#)

[Articolo 6 - Dirigenti italiani all'estero e dirigenti stranieri](#)

[Articolo 7 - Entrate del Fondo](#)

[Articolo 8 - Versamenti contributivi](#)

[Articolo 9 - Interessi di mora](#)

[Articolo 10 - Prestazioni sanitarie rimborsabili](#)

[Articolo 11 - Prestazioni sanitarie non rimborsabili](#)

[Articolo 12 - Ulteriori rimborsi ammissibili](#)

[Articolo 13 - Presentazione ed istruzione delle richieste di rimborso](#)

[Articolo 14 - Accertamenti amministrativi e controlli sanitari](#)

[Articolo 15 - Accoglimento delle richieste di rimborso](#)

[Articolo 16 - Rimborsi alle Associazioni](#)

[Articolo 17 - Norma finale](#)

Parte I

ISCRITTI

Articolo 1

Destinatari delle prestazioni

1. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, sempre che siano versati regolarmente i contributi:
 - a) il dirigente;
 - b) il coniuge o il convivente more uxorio;
 - c) i figli fino al compimento del 18° anno di età. I figli di età superiore ai 18 anni e fino al compimento del 26° anno di età qualora siano studenti o disoccupati. Senza alcun limite di età per i figli fiscalmente a carico secondo le vigenti leggi in materia i quali si trovino per infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro;
 - d) i genitori del dirigente fiscalmente a carico secondo le vigenti leggi in materia.
2. Il Consiglio di Gestione è tenuto a fissare con proprie delibere la documentazione occorrente ad attestare il diritto alle prestazioni del Fondo per i familiari indicati alle precedenti lettere b), c) e d).
3. L'assistenza ha inizio dalla data della nomina o dall'assunzione del dirigente sempre che l'azienda ne dia comunicazione al Fondo entro 30 giorni.
4. Qualora la comunicazione venga effettuata dall'azienda oltre il termine sopraindicato, l'assistenza decorrerà dalla data della comunicazione stessa, fermo restando l'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 8 (versamento dei contributi).
5. In caso di cessazione del rapporto di impiego o di aspettativa, le prestazioni assistenziali del Fondo saranno sospese alla scadenza della copertura contributiva.
6. La cessazione del rapporto di impiego o l'aspettativa deve essere comunicata dall'azienda al Fondo entro il termine massimo di 10 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
7. I dirigenti in aspettativa in quanto chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive o funzioni sindacali a qualsiasi livello, possono mantenere l'iscrizione al Fondo in qualità di proscrittori volontari.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui il dirigente in servizio attivo sia titolare di trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia, anzianità, assegno di invalidità) dell'INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'A.G.O.
9. L'iscrizione ai sensi del successivo articolo 2 (dirigenti pensionati) o 5 (dirigenti invalidi) decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dal termine dell'eventuale periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità.

Articolo 2

Dirigenti pensionati

1. Il Fondo assiste i dirigenti pensionati dell'INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'A.G.O. non più in servizio attivo i quali abbiano regolarmente versato al Fasdac almeno 15 anni di contribuzione, di cui gli ultimi 3 anni senza soluzione di continuità nel periodo immediatamente

precedente la domanda di assistenza ai sensi del presente articolo nonché abbiano raggiunto, sommando l'età anagrafica agli anni di regolare contribuzione al Fasdac, un valore almeno pari a 85 (di seguito definito "quota 85"). Ai fini del calcolo della "quota 85" valgono anche le frazioni di anno rapportate a giorni.

2. La domanda di iscrizione in qualità di pensionato ai sensi del presente articolo deve essere presentata per il tramite dell'Associazione territoriale di appartenenza aderente a Manageritalia entro il termine massimo di 12 mesi a far data dal raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1. Al momento della domanda e per tutta la durata dell'iscrizione in tale veste è necessario che il dirigente sia iscritto ad una Associazione territoriale aderente a Manageritalia. L'iscrizione ai sensi del presente articolo decorre dal momento della maturazione dei requisiti di cui al comma 1.

3. Analogamente a quanto previsto per i dirigenti in servizio, le prestazioni del Fondo sono estese al coniuge, o convivente more uxorio, ed ai familiari secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 1, fermo restando il disposto di cui ai successivi articoli 13 (presentazione ed istruzione delle richieste di rimborso tramite le Associazioni) e 15 (accoglimento delle richieste di rimborso).

4. Hanno altresì diritto all'assistenza i superstiti, beneficiari di pensione di reversibilità INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'A.G.O. di dirigenti iscritti al Fondo purché sussistano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

5. Hanno altresì diritto all'assistenza i superstiti, beneficiari di pensione indiretta INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'A.G.O. di dirigenti iscritti al Fondo purché sussistano i requisiti di contribuzione di cui al comma 1 a prescindere, in quanto non applicabile, dall'ulteriore requisito della "quota 85".

6. Il Consiglio di Gestione potrà adottare particolari norme per le malattie specifiche della vecchiaia di cui al Decreto Ministeriale 21 dicembre 1956.

7. Ai fini dell'equilibrio economico delle singole categorie di iscritti, l'assistenza ai pensionati ed ai superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta, pure non costituendo separata gestione, sarà tenuta in distinta evidenza amministrativa, contabile e attuariale.

8. Su indicazione delle parti contraenti, il Consiglio di Gestione è tenuto a fissare con proprie delibere l'entità e le condizioni della contribuzione a carico dei dirigenti pensionati di cui al comma 1, dei superstiti nonché dei pensionati ultra-ottantacinquenni iscritti ai sensi del presente articolo.

9. Sussistendo le condizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, per i pensionati di anzianità rientranti nella disciplina dettata dalle leggi n. 438/92, n. 537/93 o da altre successive disposizioni di legge stabilenti il blocco e lo scaglionamento delle pensioni di anzianità, l'iscrizione in qualità di pensionato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all'INPS ovvero a forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'A.G.O..

NORMA TRANSITORIA SUL REQUISITO CONTRIBUTIVO

In deroga a quanto disposto al comma 1 del presente articolo e solo relativamente al requisito contributivo, fermo restando l'ulteriore requisito della "quota 85", possono iscriversi in qualità di pensionati ai sensi del presente articolo i dirigenti in servizio che al 30.04.2005 abbiano maturato l'anzianità contributiva indicata nella tabella che segue e rimangano in servizio attivo senza soluzione di continuità sino al pensionamento per un numero complessivo minimo di anni indicato per ciascuna fascia di anzianità:

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA CONTINUATIVA IN COSTANZA DI QUALIFICA AL 30.04.2005	REQUISITO PER IL PENSIONAMENTO FASDAC (numero di anni di contribuzione continuativa in costanza di qualifica)
8 anni	12 anni
7 anni	13 anni
6 anni	14 anni

Per i procuratori volontari iscritti ai sensi dell'art. 3 così definito dall'accordo del 24.7.2002, i quali presentano in tale veste la domanda di pensionamento Fasdac, i requisiti per l'assistenza in qualità di pensionato sono quelli fissati dalla normativa definita dall'art. 2 di cui al medesimo accordo.

NORMA TRANSITORIA SUL REQUISITO DI "QUOTA 85"

a) In deroga a quanto disposto al comma 1, al fine di introdurre gradualmente il meccanismo delle quote per l'iscrizione ai sensi del presente articolo, il requisito della "quota 85" si applica secondo la seguente tabella:

ANNO	QUOTA
2012	78
2013	79
2014	80
2015	81
2016	82
2017	83
2018	84
2019	85

b) Il requisito della quota non si applica ai dirigenti in servizio che hanno risolto il rapporto di lavoro nel 2011 con riconoscimento di un periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità con termine nel 2012 e che a tale data abbiano maturato gli altri requisiti di cui al comma 1;

c) Il requisito della quota non si applica ai procuratori volontari in essere alla data del 16 novembre 2011, i quali rimangano iscritti in tale veste sino alla maturazione degli altri requisiti di cui al comma 1.

Articolo 3

Procuratori volontari

1. Il dirigente che abbia cessato il rapporto di impiego o si trovi in aspettativa, in possesso del requisito di almeno 1 anno di contribuzione continuativa in costanza di qualifica nel periodo immediatamente

precedente la domanda di prosecuzione ai sensi del presente articolo, può richiedere la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo per una durata non inferiore al triennio. L'iscrizione ai sensi del presente articolo decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'aspettativa.

2. Il triennio si intende tacitamente rinnovato salva disdetta formalizzata con lettera raccomandata r/r, spedita entro i 30 giorni precedenti la scadenza del medesimo.

3. L'eventuale disdetta comporta la decadenza del diritto a riproporre la domanda di prosecuzione volontaria fino al nuovo conseguimento dei requisiti di cui al comma 1.

4. L'obbligo del versamento contributivo sino al termine del triennio viene meno qualora nei confronti del prosecutore volontario intervenga uno dei seguenti eventi:

a) conseguimento dei requisiti per l'assistenza quale dirigente pensionato, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento;

b) nuovo rapporto di lavoro dipendente con contratto che preveda il Fasdac quale ente gerente l'assistenza sanitaria;

c) nuovo rapporto di lavoro dipendente per il quale sia previsto un Fondo contrattuale o aziendale di assistenza sanitaria integrativa.

5. La previsione di cui alla precedente lettera c) dovrà essere debitamente comprovata e documentata.

6. I periodi coperti da contribuzione volontaria concorrono alla maturazione dei requisiti validi per l'assistenza di cui al precedente art. 2.

7. Al momento della domanda per la prosecuzione volontaria e per tutta la durata dell'iscrizione in tale veste occorre che il dirigente:

a) sia iscritto ad una Associazione territoriale aderente a Manageritalia e lo sia stato per un periodo pari al requisito contributivo necessario per l'ottenimento della prosecuzione volontaria;

b) inoltri la domanda per il tramite dell'Associazione territoriale aderente a Manageritalia, entro il termine massimo di 6 mesi dalla data in cui sono cessati i requisiti utili all'iscrizione al Fondo.

8. Per le ipotesi di rinnovo tacito del triennio di prosecuzione volontaria, ai sensi del comma 2 del presente articolo, occorre che il dirigente mantenga l'iscrizione all'Associazione territoriale aderente a Manageritalia.

9. Il contributo dovuto è pari all'importo integrale della contribuzione fissata dalle disposizioni contrattuali, costituito dalla quota a carico dell'azienda e da quella a carico del dirigente e sarà versato senza soluzione di continuità dall'ultimo versamento contributivo.

10. In caso di prosecuzione volontaria le prestazioni del Fondo sono estese al coniuge, o convivente more uxorio, ed ai familiari secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 1, fermo restando il disposto di cui ai

successivi articoli 13 (presentazione ed istruzione delle richieste di rimborso tramite le Associazioni) e 15 (accoglimento delle richieste di rimborso).

11. Ai fini dell'equilibrio economico delle singole categorie di iscritti, l'assistenza ai proscrittori volontari, pure non costituendo separata gestione, sarà tenuta in distinta evidenza amministrativa, contabile ed attuariale.

Articolo 4

Dirigenti pensionati di inabilità

1. Il Fondo assiste i dirigenti pensionati di inabilità dell'INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'A.G.O., non più in servizio attivo, che abbiano regolarmente versato i contributi al Fasdac senza soluzione di continuità per almeno 5 anni immediatamente precedenti il pensionamento e siano stati iscritti anche al Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto "Mario Negri".

2. I periodi coperti da contribuzione ai sensi del comma precedente sono assimilati a tutti gli effetti a quelli in costanza di qualifica.

3. La domanda di inabilità deve essere presentata, per il tramite dell'Associazione territoriale di appartenenza aderente a Manageritalia, entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di decorrenza della pensione.

4. Il contributo dovuto è pari a quello in vigore per i dirigenti in servizio, esclusivamente per la quota a loro carico, fino alla maturazione dei requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 2, del presente Regolamento (dirigenti pensionati) e sarà corrisposto senza soluzione di continuità dall'ultimo versamento contributivo e rimarrà inalterato anche successivamente alla maturazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento.

5. Analogamente a quanto previsto per i dirigenti in servizio le prestazioni del Fondo sono estese al coniuge o convivente more uxorio ed ai familiari secondo le norme e le modalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, fermo restando il disposto di cui ai successivi articoli 13 (presentazione ed istruzione delle richieste di rimborso tramite le Associazioni) e 15 (accoglimento delle richieste di rimborso).

Articolo 5

Dirigenti invalidi

1. Il Fondo assiste i dirigenti invalidi dell'INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'A.G.O., per tutto il periodo di godimento dell'assegno di invalidità, che abbiano regolarmente versato i contributi al Fasdac senza soluzione di continuità per almeno 5 anni immediatamente precedenti il riconoscimento dell'invalidità stessa e siano stati iscritti anche al Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto "Mario Negri".

2. I periodi coperti da contribuzione ai sensi del comma precedente sono assimilati a tutti gli effetti a quelli in costanza di qualifica.
3. La domanda di invalidità deve essere presentata per il tramite dell'Associazione territoriale di appartenenza aderente a Manageritalia entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di decorrenza dell'assegno di invalidità.
4. Il contributo dovuto è pari all'importo integrale della contribuzione fissata dalle disposizioni contrattuali, costituito dalla quota a carico dell'azienda e da quella a carico del dirigente e sarà corrisposto senza soluzione di continuità dall'ultimo versamento contributivo.
5. Analogamente a quanto previsto per i dirigenti in servizio le prestazioni del Fondo sono estese al coniuge o convivente more uxorio ed ai familiari secondo le norme e le modalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, fermo restando il disposto di cui ai successivi articoli 13 (presentazione ed istruzione delle richieste di rimborso tramite le Associazioni) e 15 (accoglimento delle richieste di rimborso).

Articolo 6

Dirigenti italiani all'estero e dirigenti stranieri

1. Per i dirigenti italiani che lavorano all'estero e per i dirigenti stranieri che lavorano in Italia, l'assistenza è dovuta se sono stati regolarmente versati i contributi. I dirigenti pensionati che si trasferiscono all'estero mantengono il diritto all'assistenza se già lo avevano in Italia.

Parte II

CONTRIBUTI

Articolo 7

Entrate del Fondo

1. Le entrate del Fondo sono costituite dal contributo a carico delle aziende e dal contributo a carico dei dirigenti previsti dai contratti di cui all'articolo 1 dello Statuto da versare per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
2. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo sono dovuti anche per i periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi.
3. Le entrate del Fondo sono altresì costituite da tutti quegli altri proventi che in qualsiasi modo pervengano eventualmente al Fondo.

Articolo 8

Versamenti contributivi

1. I contributi calcolati nella misura di cui al precedente articolo 7 (entrate del Fondo) sono dovuti dal momento dell'effettiva nomina a dirigente.
2. Il versamento dei contributi deve essere effettuato dall'azienda sia per la quota a proprio carico che per quella a carico del dirigente entro il decimo giorno successivo al trimestre di competenza e cioè:
 - entro il 10 aprile per il trimestre gennaio-marzo;
 - entro il 10 luglio per il trimestre aprile-giugno;
 - entro il 10 ottobre per il trimestre luglio-settembre;
 - entro il 10 gennaio per il trimestre ottobre-dicembre.
3. Nei casi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del Regolamento il versamento sarà effettuato a cura e su responsabilità dell'iscritto.
4. Per le ipotesi di contribuzione volontaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento il versamento dovrà essere effettuato entro il decimo giorno dalla data di inizio del trimestre di competenza.
5. Tutti i versamenti devono essere eseguiti nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Gestione del Fondo.

Articolo 9

Interessi di mora

1. L'azienda che effettua il versamento oltre il termine stabilito nel precedente articolo 8 (versamenti contributivi), dovrà corrispondere gli interessi di mora determinati anno per anno dal Consiglio di Gestione sulla base del tasso ufficiale di sconto aumentato di 5 punti.
2. La norma di cui al comma precedente vale anche nei confronti degli iscritti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del Regolamento in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi a loro carico.

Parte III

PRESTAZIONI

Articolo 10

Prestazioni sanitarie rimborsabili

1. Il Consiglio di Gestione del Fondo stabilisce limiti e modalità in base alle quali sono effettuati i rimborsi, tenendo conto delle disponibilità di gestione e adottando criteri che consentano uniformità di trattamento per casi identici nonché garantiscano al Fondo la necessaria riserva.
2. In base a quanto sopra il Fondo rimborsa:

- a) le spese per cure mediche, specialistiche, chirurgiche e farmaceutiche, conseguenti a malattie o eventi traumatici;
- b) le spese per l'assistenza ostetrica;
- c) le spese per degenza in ospedali o case di cura, richieste dai casi di cui ai commi precedenti sia per la retta che per le cure;
- d) le spese per cure e protesi odontoiatriche;
- e) le protesi ortopediche e varie;
- f) le spese infermieristiche rese indispensabili da particolari esigenze documentate dal medico curante;
- g) le spese funerarie per il solo dirigente.

Articolo 11

Prestazioni sanitarie non rimborsabili

1. Sono esclusi i rimborsi per:

- a) le cure e gli eventi di lieve entità secondo i criteri che verranno stabiliti dal Consiglio di Gestione;
- b) le forme dichiaratamente TBC e come tali assistite dall'INPS;
- c) le cure rese necessarie da incidenti traumatici quando siano coperti da assicurazione per legge, per contratto di lavoro o a cura dell'azienda, oppure derivanti dal fatto di terzo responsabile, da partecipazioni a gare sportive o avvenimenti agonistici;
- d) le spese per i familiari che volessero assistere l'ammalato nel luogo di cura a meno che tale assistenza non sia resa indispensabile da particolari esigenze documentate dal medico curante;
- e) le forme morbose coperte da altra assicurazione obbligatoria per legge;
- f) le operazioni o cure puramente estetiche salvo casi eccezionali a giudizio del Consiglio di Gestione;
- g) le cure termali.

2. Sono altresì escluse le spese per i ricoveri in strutture non convenzionate con il S.S.N. per la parte già coperta dalle A.S.L.

Articolo 12

Ulteriori rimborsi ammissibili

1. È in facoltà del Consiglio di Gestione del Fondo ammettere alle prestazioni, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, ulteriori casi oltre quelli indicati negli articoli precedenti, anche per quanto concerne quelli esclusi dall'articolo 11 (prestazioni sanitarie non rimborsabili) del Regolamento che presentino particolari caratteristiche.

Articolo 13

Presentazione ed istruzione delle richieste di rimborso

1. Il dirigente o chi per lui rimetterà all'Associazione territoriale di appartenenza aderente a Manageritalia la richiesta di rimborso mediante l'apposito modulo riempito in ogni sua parte e debitamente corredato dalla documentazione richiesta.
2. Il Consiglio delega alle Associazioni dei dirigenti commerciali o a Manageritalia di istruire le singole pratiche e quindi di rimetterle al Fondo attenendosi alle norme ed alle istruzioni d'ordine tecnico impartite dallo stesso.
3. L'istruttoria include, se del caso, i controlli che le Associazioni dei dirigenti o Manageritalia riterranno opportuni e la comunicazione di ogni altra notizia utile all'esame della pratica.

Articolo 14

Accertamenti amministrativi e controlli sanitari

1. Il Fondo si avvarrà dell'opera di uno o più sanitari da esso prescelti cui sottoporrà le singole pratiche secondo le procedure che stabilirà il Fondo medesimo.
2. Il Fondo prima di decidere sull'accoglimento delle richieste di rimborso ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, può disporre di accertamenti amministrativi e/o controlli sanitari mediante medici dallo stesso prescelti.

Articolo 15

Accoglimento delle richieste di rimborso

1. Il Fondo deciderà sull'accoglimento della richiesta e sull'entità dell'erogazione da concedere a rimborso delle spese sostenute.
2. Il Fondo provvederà alla liquidazione dei singoli rimborsi, dandone contestuale notizia alle competenti Associazioni territoriali aderenti a Manageritalia che hanno inoltrato le pratiche.
3. Successivamente il Fondo provvederà ad effettuare i pagamenti a favore degli aventi diritto.
4. Per la pratica realizzazione di quanto sopra e per la specificazione operativa delle procedure, provvederà il Consiglio di Gestione del Fondo con proprie delibere.
5. Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di rimborso è ammesso ricorso motivato al Comitato Esecutivo del Fondo entro il termine di 30 giorni.

Parte IV DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 16

Rimborsi alle Associazioni

1. Il Consiglio di Gestione determinerà le modalità e la misura dei rimborsi delle spese sostenute dalle Associazioni dei dirigenti e da Manageritalia per l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dal presente Regolamento.

Articolo 17

Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento il Consiglio di Gestione provvederà con proprie delibere.